



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell' Ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la Legge 17 luglio 2006 n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio 2006 n. 181 contenente “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*” che ha modificato, tra l’altro, la denominazione del Ministero dell’Ambiente in “*Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*” (di seguito anche MATTM);

VISTO il D.P.C.M. n. 97 del 19 giugno 2019 recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”;

VISTO l’articolo 3 del sopracitato D.P.C.M. che individua le funzioni di competenza del Segretario Generale;

VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104 contenente “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, il cui articolo 5 - Organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - testualmente recita:

1. *All’articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all’articolo 35 del presente decreto.». Al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero è rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

✓ 2. *Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell’organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*

Resp. Sez.: Izzillo G.

Ufficio: SG-3-SG-204

Data: 23/10/2019

Resp. Dir.: Cucumile P.

Ufficio: SG-3

Data: 23/10/2019

il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, può essere adottato con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

CONSIDERATO che, anche alla luce dell'art. 5 del sopra citato Decreto Legge, fino all'emanazione del nuovo regolamento di organizzazione del M.A.T.T.M., il Segretario Generale continua, comunque, ad esercitare le funzioni di propria competenza;

CONSIDERATO che il Prefetto Silvana Riccio ha ricevuto l'incarico dirigenziale di livello generale di Segretario generale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.P.R. del 12.09.2018, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2018 reg. n. 1 foglio 2793;

CONSIDERATO che il Prefetto Silvana Riccio, a seguito della riorganizzazione ministeriale in atto, ha ricevuto la conferma dell'incarico dirigenziale di livello generale di Segretario generale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.P.R. del 4 ottobre 2019 in corso di registrazione;

VISTO il Decreto ministeriale n° 75 del 08/07/2019 con il quale l'Avv. Pietro Cucumile ha ricevuto l'incarico di Dirigente di II fascia della Divisione I *“Supporto, affari generali e coordinamento strategico”* del Segretariato Generale del M.A.T.T.M., registrato alla Corte dei Conti il 16.07.2019 reg. n. 1 foglio 2724;

VISTO il Decreto ministeriale n° 78 del 30/07/2019 con il quale l'Avv. Pietro Cucumile è stato incaricato di sostituire il Segretario Generale in caso di temporanea assenza o impedimento del medesimo Segretario, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n.188 del 01/08/2019;

VISTO che, con Decreto ministeriale n. 79 del 30/07/2019, registrato ai sensi del D.lgs. n.123 del 30/06/2011, visto ex art. 5 comma 2 al numero 189 in data 01/08/2019, sono state assegnate, tra l'altro, all'Avv. Pietro Cucumile, Dirigente con funzioni di Vicario del Segretario Generale, le risorse, iscritte in termini di competenza, cassa e residui, sui *“Capitoli in gestione alla Divisione III”*;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2018 *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021”*;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”* ed, in particolare, l'art. 1, comma 424 che stabilisce che *“l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018”*;

VISTO l'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce:

- al comma 1 che *“Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti”*;
- al comma 6, primo periodo, che *“Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”*;
- al comma 7 che *“Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4”*;
- al comma 8 che *“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:*
 - a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;*
 - b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;*
 - c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;*
 - d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;*
 - e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;*
 - f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento”*;

VISTO, altresì, l'art. 29 *“Principi in materia di trasparenza”* del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. che stabilisce al comma 1 che *“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, [...] devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. [...]”*;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, pubblicato sulla GURI – Serie generale n. 57 del 9 marzo 2018 recante il *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori*

pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.”;

PRESO ATTO che, ove necessario, il programma biennale potrà essere adeguato con successivo provvedimento per sopravvenute esigenze motivate del M.A.T.T.M.;

RITENUTO

- che la progettazione di dettaglio delle forniture e servizi da acquisire sarà effettuata dai centri di responsabilità del M.A.T.T.M., con l'adozione, da parte dei responsabili delle determine a contrarre, che approveranno tutti gli atti riferiti alle singole procedure;
- quindi, di adottare, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il programma biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi, il cui importo è calcolato IVA esclusa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è adottato il programma biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi del M.A.T.T.M. ed il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 allegati, quale parti integranti e sostanziali, al presente provvedimento.
2. Il programma biennale 2019-2020 ed il programma triennale 2019-2021, ove necessario, potranno essere adeguati con successivo provvedimento per sopravvenute esigenze motivate del M.A.T.T.M.
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Il Segretario generale

Prefetto Silvana Riccio